

IL TITOLARE EFFETTIVO NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Si sono poste una serie di questioni riguardanti l'applicazione della disciplina dell'antiriciclaggio alle società cooperative, segnatamente con riferimento all'istituto del cd *titolare effettivo* (vale a dire della persona fisica nell'interesse della quale in ultima istanza è realizzata un'operazione o un'attività rilevante ai fini della disciplina oppure, nel caso di entità giuridica, della persona fisica che la possiede, controlla o ne è beneficiaria).

L'ordinamento giuridico nazionale disciplina il complesso delle norme in materia di antiriciclaggio con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La disciplina relativa ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche è contenuta all'**articolo 20**, secondo il quale:

- “1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.*
- 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:*
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;*
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*
- 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:*
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*
- 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:*
 - a) i fondatori, ove in vita;*
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.*
- 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.*
- 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare*

effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo”.

La disposizione citata non contiene una disciplina specifica per le società cooperative e per i consorzi. Sono invece indicati in ordine di applicabilità tutta una serie di criteri per l'individuazione del titolare effettivo con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Se dunque la realtà per la quale occorre accertare il titolare effettivo è una società cooperativa:

- non è applicabile il criterio principe di cui al comma 1, in quanto non esiste un soggetto persona fisica che detenga la *proprietà* della società, né tantomeno che possa esercitarne il controllo;
- il comma 2 è applicabile solo in caso di presenza di soci persone fisiche (siano essi cooperatori o finanziatori) che detengono più del 25% dell'intero capitale (di conseguenza è esclusa l'applicazione nel caso in cui la persona titolare della partecipazione significativa sia una persona giuridica, una società, un ente o un'organizzazione diversa da una persona fisica);
- non è applicabile il criterio integrativo del comma 3 che fa riferimento ad una situazione di controllo societario in senso stretto. La società cooperativa è infatti ispirata a principi di democraticità per cui non esiste all'interno della base sociale nessuna persona fisica che possa esercitare diritti amministrativi in modo e in misura tali da poter esercitare il controllo societario;
- non è applicabile il comma 4 che si riferisce soltanto alle persone giuridiche private iscritte al registro di cui al D.P.R. 361/2000 (trattasi di associazioni, fondazioni e comitati);
- non resta allora che dare applicazione al criterio residuale del comma 5 in cui si dà risalto alle persone fisiche che all'interno dell'ente societario sono titolari della **legale rappresentanza**, del **potere di amministrazione** e di **direzione**.

Di conseguenza:

- si ritiene che nelle società cooperative il titolare effettivo sia in ogni caso colui che statutariamente risulta legale rappresentante, cioè il *presidente* dell'organo di amministrazione della cooperativa (qualora risulti titolare del potere di rappresentanza anche il *vicepresidente* è doveroso indicare entrambe le figure);
- qualora si fosse in presenza di amministratori destinatari di deleghe gestorie rilevanti con il corrispondente potere di rappresentanza, è opportuno indicare anche costoro quali titolari effettivi;
- dovrà essere altresì indicato quale titolare effettivo anche la sola **persona fisica che detenga, quale socio cooperatore o finanziatore, una partecipazione al capitale superiore al 25 per cento**. Non devono essere indicati quali titolari effettivi i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad es. una società o un ente o un investitore istituzionale del movimento cooperativo¹) ancorché detenga una partecipazione superiore al 25% del capitale.

¹ Quali ad esempio i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 o le società finanziarie di cui alla Legge del 27 febbraio 1985, n. 49; i quali, peraltro, possono assumere partecipazioni al capitale sociale delle cooperative unicamente nei limiti e con le finalità di cui alle citati provvedimenti legislativi e, conseguentemente, non potrebbero mai essere configurati quali "titolare effettivo" delle cooperative partecipate.